

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 333

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavoro, Pari opportunità e Personale;

VISTO lo Statuto regionale ed in particolare l'art. 6 comma 6;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed in particolare l'art. 7 comma 1 che invita le Parti ad adottare *"politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza [...] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che introducendo nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, prevede all'articolo 5, l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";

VISTO il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla *"costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea"*, nel quale sono individuati tre livelli di intervento per il contrasto alla violenza di genere: preventivo, protettivo e punitivo;

TENUTO CONTO che nell'ambito della prevenzione, il suddetto Piano pone particolare attenzione al settore della Comunicazione, individuando, quale obiettivo prioritario, la promozione di una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare e favorendo *"la sensibilizzazione degli operatori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi mirati ad evitare la"*

riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti al femminile e, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza”;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e, in particolare l’art. 2 comma 1 lettere k) e m) nel quale si dispone che la Regione “*sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell’ambito della comunicazione...*” e “*promuove nel settore della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;*

VISTA la legge regionale 3 agosto 2001 n. 19 recante “Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni” con la quale, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com), quale organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria;

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa “DONNE E MEDIA” di cui all’allegato A alla presente deliberazione, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione e della comunicazione della Regione Lazio, tra la Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Assessore al Lavoro e Pari Opportunità, il Co.re.com e i seguenti soggetti:
 Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo, Ordine dei giornalisti Lazio, Associazione Stampa Romana;
 Università di Roma La Sapienza, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università di Roma TRE, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università Lumsa, Università Telematica Internazionale Uninettuno, GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italo);
 Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, Associazione Zeroviolenza onlus, Cpo Usigrai;

RILEVATO che la finalità del suddetto Protocollo è quella promuovere nei media un’immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere, in coerenza con le finalità della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e con le linee di azione del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa “DONNE E MEDIA” di cui all’allegato A alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione e della comunicazione della Regione Lazio;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

PROTOCOLLO D'INTESA “DONNE E MEDIA”
*per promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile
nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio*

tra i seguenti soggetti (di seguito anche “primi firmatari”):

- Il Consiglio regionale del Lazio, rappresentato dal Presidente Daniele Leodori
- la Giunta regionale rappresentata dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e personale Lucia Valente
- il Corecom del Lazio rappresentato dal Presidente Michele Petrucci

E

- Confindustria Radio Televisioni, rappresentato da
- Aeranti-Corallo, rappresentata da
- Ordine dei giornalisti Lazio, rappresentato da.....
- Associazione Stampa Romana, rappresentato da.....

E

- Università di Roma La Sapienza rappresentata da.....
- Università degli studi di Roma Tor Vergata rappresentato da.....
- Università di Roma TRE rappresentato da.....
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale rappresentato da.....
- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo rappresentato da.....
- Università Lumsa rappresentato da.....
- Università Telematica Internazionale UNINETTUNO rappresentata da.....
- GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italico), rappresentato da.....

E

- Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, rappresentato da
- Associazione ZEROVIOLENZA onlus, rappresentato da.....
- Cpo Usigrai rappresentato da

PREMESSO CHE

- le parti contraenti ritengono che gli stereotipi di genere tendono a condizionare le scelte individuali di uomini e donne e la dimensione etica dell'agire sociale, creando aspettative differenti rispetto ai comportamenti femminili e maschili nella divisione dei ruoli in

famiglia, nei percorsi formativi ed educativi, nelle scelte occupazionali, nelle carriere professionali, con ripercussioni anche segreganti nella società in generale e nel mondo del lavoro in particolare.

- le parti contraenti convengono nell'individuare nella comunicazione responsabile e nella sensibilizzazione degli operatori e delle operatrici i principali strumenti che possano contribuire all'abbattimento degli stereotipi di genere e a sviluppare il rispetto delle identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società.
- le parti contraenti intendono svolgere nell'ambito territoriale della Regione Lazio un ruolo fondamentale nella promozione di quei cambiamenti culturali necessari a contrastare discriminazioni e pregiudizi legati agli stereotipi di genere, favorendo in tal modo anche il contrasto alla violenza di genere che da essi trae alimento.
- le parti contraenti hanno manifestato espressamente ed univocamente nel corso di contatti ed incontri la volontà di sottoscrivere, al fine di migliorare la qualità dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, un Protocollo d'intesa che le impegni a collaborare al superamento degli stereotipi ed alla valorizzazione delle differenze di genere, così come alla salvaguardia della dignità dei soggetti femminili e maschili rappresentati;
- le parti contraenti convengono che tale Protocollo debba nascere anche per promuovere e dare attuazione agli interventi nel quadro delle azioni contro la violenza di genere contenute nella legge regionale 19 Marzo 2014, n.4 e nel quadro del Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne coordinato dalla Cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

- Premessa-

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

- Finalità -

2.1 Il presente Protocollo intende promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere.

2.2 Le attività di sensibilizzazione sulle corrette rappresentazioni medialì dell'identità di genere verranno accompagnate da azioni di monitoraggio e ricerca volte a individuare criticità e tendenze nello storytelling del maschile e del femminile, a prescindere dai mezzi e dai generi comunicativi.

2.3 I soggetti firmatari del presente Protocollo convengono sull'importanza che riveste una comunicazione consapevole al fine della creazione di una società libera da stereotipi legati al genere e per tale fine intendono promuovere modelli e messaggi comunicativi che:

- a) siano rispettosi della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna, e della sua specificità ed identità;
- b) valorizzino, anche nelle fasce di maggior ascolto, la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti dalle donne nella società offrendo un ritratto delle donne coerente con la complessità e la ricchezza della loro identità e specificità, trasmettendo messaggi convincenti e veritieri, intelligibili e rappresentativi sia delle donne, sia degli uomini;
- c) promuovano il principio di uguale rappresentanza di genere garantendo parità di accesso negli spazi informativi o di intrattenimento;
- d) utilizzino, nell'elaborazione dei testi e nella scelta delle immagini, un linguaggio inclusivo e rispettoso dei generi, non sessista e il più possibile sessuato -ossia che non occulti il genere femminile attraverso l'uso di termini maschili ritenuti generalmente "neutri"- pur nella considerazione della funzionalità del messaggio.

ARTICOLO 3

- *Compiti* -

Con il presente Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere e svolgere una attività di informazione e comunicazione tesa alla valorizzazione dell'identità di genere in coerenza con le finalità del presente Protocollo. In particolare:

3.1. Il Consiglio Regionale del Lazio, l'Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità, Personale della Regione Lazio, il Corecom Lazio e tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano - per le rispettive missioni e competenze - attraverso gli strumenti già attivi, a:

- a) promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione per gli operatori e le operatrici dei diversi settori;
- b) promuovere nella redazione di testi -sia cartacei che multimediali- ivi compresi quelli per la preparazione alle abilitazioni professionali, la trattazione degli argomenti in ottica di genere, l'utilizzo di linguaggi non sessisti rispettosi del genere e delle differenze e un'immagine rispettosa delle donne, delle loro capacità e qualità;
- c) valorizzare anche attraverso il ricorso alla premialità nella assegnazione di risorse economico-strumentali per le buone pratiche;
- d) promuovere tesi di Laurea e di dottorato anche in co-tutela con i soggetti firmatari e interventi formativi -anche in forma multimediale- trasversali all'offerta curricolare e in ogni settore scientifico disciplinare sui temi oggetto del Protocollo;
- e) promuovere modelli e messaggi di informazione/comunicazione che siano attenti alle modalità di rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società e che non trasmettano e/o diffondano:
 - e1) messaggi discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere e/o

che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e/o che incitino ad atti di abuso e/o violenza sulle donne;

e2) immagini che utilizzino il corpo di donne e uomini in modo offensivo per la dignità della persona e che possano degradare l'immagine della donna o dell'uomo a oggetto sessuale, anche attraverso immagini che richiama o evochino atti o attributi sessuali;

- f) promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione anche a distanza per gli operatori e le operatrici del settore in funzione di una comunicazione rispettosa dei principi di parità di genere e di non discriminazione, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;
- g) promuovere nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione in un'ottica di genere;
- h) promuovere un'attenzione particolare alla valorizzazione del genere femminile laddove risulti penalizzato, nell'ambito delle proprie attività;
- i) adottare al loro interno una policy di genere coerente con il contenuto e gli obiettivi del presente protocollo;

4. tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano ad adottare politiche attente al genere, a valorizzare e a condividere con gli altri sottoscrittori le buone pratiche ed esperienze maturate e sviluppate nel proprio ambito professionale.

5. il Corecom coordina le attività previste e presiede il Coordinamento di cui all'art.4 accordandosi con i soggetti firmatari del presente Protocollo.

ARTICOLO 4

- Coordinamento-

4.1. Per l'attuazione, per il monitoraggio e la promozione delle attività previste dal presente Protocollo, le parti concordano sulla costituzione di un Coordinamento composto da un/una rappresentante per ciascuno o da un loro delegato dei soggetti firmatari del presente Protocollo o da una persona delegata;

4.2. Il Coordinamento è presieduto dal Corecom e la segreteria tecnica fa capo alla Struttura di supporto del Comitato Regionale per la Comunicazione;

4.3. Il Coordinamento, mediante incontri periodici elabora proposte finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo, monitora il rispetto degli impegni assunti, compresa l'adozione di policy di genere, per ciascun ente firmatario (e suoi aderenti) e sottoscrittore del presente protocollo.

4.4. Il Coordinamento predisponde una relazione annuale sulle attività svolte a valere sul presente Protocollo, cui sarà data evidenza pubblica, tramite i mezzi di informazione e/o altri strumenti, che il Coordinamento medesimo riterrà opportuni;

4.5. Per il funzionamento del Coordinamento non è previsto l'impegno di risorse finanziarie e per i componenti dello stesso non è previsto alcun emolumento né rimborso spese;

- 4.6. In fase di prima applicazione il Coordinamento è composto da rappresentanti dei soggetti “primi firmatari” del presente Protocollo

ARTICOLO 5

- Durata -

1. Il presente Protocollo ha la durata sperimentale di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere, su volontà di almeno i tre/quarti (con arrotondamento alla cifra intera superiore) delle parti, modificato e/o integrato in ogni momento. Alla conclusione dei due anni, considerate le esperienze realizzate dai sottoscrittori, si valuteranno modalità e termini di prosecuzione;

ARTICOLO 6

- Adesione e revoca-

- 6.1 Qualsiasi soggetto istituzionale, imprenditoriale ed associativo che condivide obiettivi, principi e contenuti del presente Protocollo può chiedere in qualsiasi momento di aderire al presente protocollo mediante inoltro di domanda formale, sottoscritta dal legale rappresentante, al Corecom Lazio, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Coordinamento di cui all’art. 4 ai fini della accettazione;
- 6.2 Nella domanda di cui al precedente punto 6.1, il soggetto richiedente dovrà dichiarare espressamente di condividere totalmente ed accettare incondizionatamente quanto prevede, anche in Premessa, il presente Protocollo;
- 6.3 L’accoglimento della richiesta di adesione da parte del Coordinamento di cui all’art. 4, può verificarsi nel presupposto che la richiesta di adesione derivi e sia finalizzata unicamente ad esigenze connesse al perseguimento di obiettivi comuni e di interesse pubblico, con particolare riferimento a quanto riportato nei precedenti artt. 2 e 3;
- 6.4 In qualsiasi momento è consentito ai soggetti aderenti di revocare la loro adesione al presente protocollo mediante comunicazione, espressamente motivata, al Corecom Lazio che provvederà ad informare gli altri soggetti aderenti.

Roma, li.....

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.